

ESTERO

FINANZIAMENTI ED OPERAZIONI IN VALUTA A PRIVATI ED IMPRESE CREDITI DOCUMENTARI CONFERMATI E NON CONFERMATI (Edizione del 20/04/2021)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica:

Sede Legale:

Sede amministrativa:

Capitale sociale al 31.12.2019: Codice Fiscale e Partita IVA:

Indirizzo Internet:

Indirizzo email per assistenza Clienti: NUMERO VERDE ASSISTENZA CLIENTI:

Numero fax: Numero telefono:

Nr. Iscrizione Albo Banche presso la Banca d'Italia:

Nr. Iscrizione al Tribunale di Lecce: Nr. Iscrizione C.C.I.A.A. di Lecce: Gruppo Bancario di Appartenenza: Nr. Iscrizione Albo dei Gruppi Bancari: Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.

73052 Parabita (LE) VIA PROVINCIALE PER MATINO, 5

73046 MATINO (LE) - VIA LUZZATTI, 8

184.256.208,00 EUR 02848590754

www.bpp.it

digibank.customer@bpp.it

800 99 14 99 0833/500198 0833/500111

5218.3.0 17148 176926

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese

5262.1

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Descrizione	Valore
Operazione di credito documentario	L'Operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una bance (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente e merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, un prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilità in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi all fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti ne testo del credito. Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza un marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banch del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce documentazione di cui la banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commerci Internazionale. La lettera di credito Stand-by Letter of Credit (SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo ne garanzia.
	caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termin del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario. Le operazioni di cui sopra, Crediti Documentari e Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate di specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di ta operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore esportatore.

PRINCIPALI RISCHI

Rischi specifici legati alla tipologia del contratto

Poichè l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by Letter of Credit, sono strumenti di pagamento che operano attraverso un'obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante - condizionata cioe' alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo; le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicable al momento della negoziazione.



PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

	ACCENSIONE		
CREDITI RICEVUTI - CONFERMATI E NON CONFERMATI	Diritto di notifica	16,00 Euro	
	Spese	16,00 Euro	
	Diritto di modifica	16,00 Euro	
	Spese	16,00 Euro	
	Commissione di conferma trimestrale (solo per CREDITI CONFERMATI)	0,40%, min 25,00 Euro	
	NEGOZIAZIONE		
	Commissione di negoziazione - utilizzo	0,30% min 15,00 Euro	
	Commissione di servizio	0,15 % min 1,00 Euro	
	Spese	10,00 Euro	
	Spese corriere	Quelle reclamate	
	Cambio (se in divisa)	Valutario	
	Valuta accredito cc in euro	1 gg lavorativo	
	Valuta accredito cc in divisa	2 gg lavorativi (valuta forex)	
	GESTIONE PRATICHE		
	Sollecito-richieste esito	15,00 Euro	
CREDITI	ACCENSIONE		
	Diritto di notifica	16,00 Euro	
	Spese	16,00 Euro	
	Diritto di modifica	16,00 Euro	
	Spese	16,00 Euro	
	PAGAMENTO DEI CREDITI DOCUMENTARI EMESSI		
PAGAMENTO	Spese di Utilizzo	16,00 Euro	
	Commissioni di utilizzo	0,40% min 15,00 Euro	
	Commissione per pagamento dilazionato fino a 2 mesi	0,775% min 15,00 Euro	
	Commissione per pagamento dilazionato fino a 3 mesi	0,90% min 15,00 Euro	
	Commissione per pagamento dilazionato fino a 4 mesi	1,025% min 15,00 Euro	
	Commissione per pagamento dilazionato fino a 5 mesi	1,15% min 15,0 Euro	
	Commissione per pagamento dilazionato fino a 6 mesi	1,40% min 15,00 Euro	
	Commissione per ogni mese oltre i 6 mesi	0,125%	
	Commissioni di servizio	0,15% min 1,00 Euro	
	Spese paesi non oltre oceano	16,00 Euro	
	Spese paesi oltre oceano	20,00 Euro	
	Spese con addebito su conti nostri	10,00 Euro max	
	Commissione per mancato utilizzo	0,40% min 15,00 Euro	

RECESSO, TEMPI MASSIMI CHIUSURA, RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui il cliente ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura del rapporto.



Banca Popolare Pugliese

Reclami

Il Cliente può presentare reclamo alla Banca, che deve rispondere entro il termine previsto per legge, tramite una richiesta scritta inviata:

- a mezzo raccomandata all'indirizzo "Banca Popolare Pugliese" Ufficio Reclami Via Luigi Luzzatti, 8 73046 Matino (LE);
- a mezzo fax al numero 0833/500273;
- a mezzo posta elettronica: ufficio.reclami@pec.bpp.it;

Il reclamo può essere anche consegnato alla Filiale della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto (che provvede a rilasciare ricevuta).

Il cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta entro il termine previsto per legge, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca), può:

- presentare un ricorso all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF): per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca il relativo regolamento disponibile presso le Filiali e sul sito www.bpp.it ovvero:
- attivare il procedimento di conciliazione presso il **Conciliatore Bancario Finanziario** Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie ADR con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54 (telefono 06-674821 fax 06-67482250 e-mail: associazione@conciliatorebancario.it), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca sia dal Cliente e, se quest'ultimo riveste la qualifica di "Consumatore", la conciliazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca.

Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti costituisce tentativo di conciliazione e quindi - in quanto stabilito dalla legge - **condizione di procedibilità** della successiva azione davanti all'Autorità Giudiziaria.

Maggiori indicazioni sono nella Guida ABF, la quale si compone delle sezioni "L'ABF in parole semplici" e la "Guida all'utilizzo del Portale ABF"corredata dai vari moduli necessari per la presentazione del ricorso. Tali guide sono a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e sul sito www.bpp.it e/o sul sito internet dell'ABF.

LEGENDA

Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l' estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Standby Letter of Credit per quanta ad esse applicabili.
Modifica	Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
Prestazione prevista dal credito	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, può anticipare salvo buon fine i fondi al beneficiario in attesa che la banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura, in via definitiva, del suo impegno.
Rischio Paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.).
Utilizzo	E` il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.